



COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6[^] zona omogenea

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n.6 del 24 marzo 2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.° 21 DEL 15-04-21

Proposta N. 5 del 15-04-2021

Prot. Albo n.° 30 del 15-04-2021

AREA
SEGRETERIA GENERALE

COPIA

OGGETTO:	Azione di arricchimento senza causa nei confronti del Comune di Campobasso per essersi avvantaggiato dell'attività di smaltimento dei RR.SS.UU. in discarica nel periodo 31/08/2006 al 31/12/2007. Liquidazione acconto competenze legali difensori dell'Ente.
-----------------	--

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 31/03/2021 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2021 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 01/04/2021 è stato nominato, sino alla data del 30/06/2021, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

VISTO il decreto n. 1 del 04/01/2021 con il quale vengono assegnate al sottoscritto i compiti di P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Economici – Tecnici e Forestali e le mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000;

VISTO il regolamento comunitario per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;

PREMESSO che con Decreto del Commissario Liquidatore n. 11 del 11.03.2019 si disponeva di avviare contro il Comune di Campobasso l'azione di arricchimento senza una giusta causa a danno della Comunità Montana per aver usufruito del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel periodo dal 31/08/2006 al 31/12/2007 (azione non prescritta in quanto non sono decorsi dieci anni senza interruzione del decorso di tale periodo), chiedendo, nei limiti dell'arricchimento, di indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale pari ad €. 522.472,89, oltre agli interessi di legge e venivano incaricati i legali difensori dell'Ente Avv. Spagnuolo Vigorita Italo e Mancini Giuseppe;

VISTA la convenzione di "Disciplinare di incarico di prestazioni professionali" Rep. 1181/SP sottoscritta in data 09.01.2020 dall'Avv. Spagnuolo Vigorita Italo;

VISTA la convenzione di "Disciplinare di incarico di prestazioni professionali" Rep. 1182/SP sottoscritta in data 09.01.2020 dall'Avv. Mancini Giuseppe;

CONSIDERATO che l'art. 8 delle predette convenzioni prevede il pagamento in acconto dei compensi spettanti ai professionisti;

VISTA la fattura n. 01/2021 del 06/04/2021, trasmessa dall'Avv. Spagnuolo Vigorita Italo relativa al secondo ACCONTO delle competenze spettanti per la controversia in oggetto, dell'importo complessivo di € 4.571,43 comprensivo di Cassa ed Iva;

VISTA la fattura n. 02/PA del 14/04/2021, trasmessa dall'Avv. Mancini Giuseppe relativa al secondo ACCONTO delle competenze spettanti per la controversia in oggetto, dell'importo complessivo di € 3.747,07 comprensivo di Cassa ed esente Iva (Regime forfettario);

RITENUTO dover liquidare ai suddetti professionisti le predette competenze spettanti;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO il Bilancio di previsione anno 2021, in corso di formazione;

DETERMINA

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Spagnuolo Vigorita Italo il secondo ACCONTO dell'onorario e delle competenze, pari a complessivi € **4.571,43**, comprensive di Cassa ed Iva, spettanti allo stesso per il procedimento di cui all'oggetto, come da fattura n. 1/2021 del 06.04.2021;

- **di liquidare**, per i motivi in premessa all'Avv. Mancini Giuseppe il secondo ACCONTO dell'onorario e delle competenze, pari a complessivi € **3.747,07**, comprensive di cassa ed esente Iva (Regime forfettario) spettanti allo stesso per il procedimento di cui all'oggetto, come da fattura n. 2/PA del 14.04.2021;

- **di imputare** l'importo complessivo pari a € **8.318,50**, al Cap. **1637**, Codice 01.02-1.03.02.11.006 imp. n. **23/2019** del bilancio di previsione 2021, in corso di formazione;

- **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito dell'acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all'art.151 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000;

- **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per una durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

- **Si avverte** che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

di dare atto che la presente determina:

*va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore;

*va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso l'Ufficio di Segreteria.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.TO BARBIERI LUIGI

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Ferrazzano 15-04-2021

La P.O. Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO BARBIERI LUIGI

La presente copia è conforme all'originale

Ferrazzano Li _____

La Posizione Organizzativa

REGISTRO GENERALE N. 30

Si attesta che la presente determinazione:

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore	il 15-04-2021
è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità	il 15-04-2021
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria	il 15-04-2021

Ferrazzano li 15-04-2021

La Posizione Organizzativa
F.TO BARBIERI LUIGI
